

REGOLAMENTO (CEE) N. 2196/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 1976****che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco o greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso testo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito nel regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1499/76 ⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime;

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione secondo gli importi indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, allo stato naturale e non denaturati, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 1976.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 settembre 1976, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi B. zuccheri greggi : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	 0 8,05 ⁽¹⁾ 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.